

ASSOCIAZIONE CULTURA FINANZIARIA

STATUTO

ARTICOLO 1-DENOMINAZIONE,SEDE E DURATA

- 1.1 È costituito nel rispetto del codice civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione cultura finanziaria" con sede sociale in Taormina (ME), per ora in via Wilhelm Von Golden n.50, che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.
- 1.2 Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede sociale e può istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, circoli, club, succursali, agenzie e dipendenze di ogni genere.
- 1.3 La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 2-UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL'INDICAZIONE DI "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

L'Associazione, nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS, dovrà utilizzare obbligatoriamente, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS".

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o futura iscrizione, emanati dalle Autorità competenti, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 3-SCOPI SOCIALI

3.1 L'Associazione di promozione sociale, non ha scopi di lucro, bensì ha come scopi l'elevazione civile, culturale, morale e sociale dei soci nonché la reciproca conoscenza tra i soci al fine di una loro sempre maggiore integrazione sociale ed a tal fine realizza, anche parzialmente, ogni e qualsiasi attività qualificabile come sportiva, culturale, sociale e del tempo libero in genere e comunque alle stesse connesse.

3.2 Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art 5 del D.lgs. 117/2017, sono:

3.2.1 Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative utilità sociale;

3.2.2 formazione universitaria e post-universitaria;

3.2.3 ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

3.2.4 organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

3.2.5 radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della della

legge del 6 agosto 1990,n.223,e successive modificazioni;

3.2.6 formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

3.2.7 servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti compisti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

3.2.8 cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014,n.125 e successive modificazioni;

3.2.9 beneficenza e sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016,n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3.2.10 promozione della cultura della legalità ,della pace tra i popoli.

3.2.11 promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o argine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento. L'associazione può inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art 7. D.lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 D.lgs. 117/2017.

3.3 Per il raggiungimento dello scopo sociale l'ente del terzo settore può compiere tutti gli atti e concludere tutte le contrattazioni, nessuna esclusa, di natura immobiliare e mobiliare, pur sempre ritenute non commerciali e finanziarie ritenute necessarie e/o comunque utili per la realizzazione degli scopi sociali e che siano direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

3.4 Pertanto, nel rispetto delle normative vigenti e di tutte le loro eventuali successive modifiche ed integrazioni, a titolo puramente esemplificativo, l'ente del terzo settore può, tra l'altro:

3.4.1 Realizzare e/o gestire circoli e club su base territoriale e/o sulla base di interessi specifici dei soci, anche con propri specifici marchi e denominazioni di identificazione, nei quali si forniscono ai soci servizi generali e specifici;

3.4.2 Costituire e modificare diritti reali, assumere obbligazioni, prestare garanzie reali e personali;

3.4.3 consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecario, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunzie di ipoteca, trascrizioni, annotazioni e volture di ogni specie con esonero dei competenti organi da ogni responsabilità;

3.4.4 promuovere azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado e resistervi;

3.4.5 nominare e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni;

3.4.6 nominare procuratori, avvocati e consulenti tecnici e revocarli;

3.4.7 assumere e licenziare il personale;

3.4.8 nominare mandatarî, rappresentanti e procuratori, determinandone le facoltà. resistervi

3.4.9 chiedere,ottenere e volturare autorizzazioni amministrative, licenze, concessioni, privative, procedere alle iscrizioni in albi e registri pubblici e privati;

compiere qualsiasi operazioni presso ogni ente o ufficio pubblico e privato;

3.4.10 provvedere all'acquisto, alla permuta, alla vendita alle locazioni e sub locazioni attive e passive di beni mobili e immobili, di aziende.

3.4.11 stipulare con enti pubblici e privati contratti, convenzioni ed ottenere da enti pubblici licenze, autorizzazioni, concessioni per la realizzazione e la gestione di opere e servizi, autorizzazioni per l'utilizzo di beni pubblici mobili ed immobili;

3.4.12 attivare ed estinguere conti correnti presso aziende di credito, ottenere fidi e sconti a tassi agevolati e/o di mercati,cedere crediti, rilasciare procure all'incasso;

3.4.13 ottenere ed utilizzare, per se stessa e per i suoi soci, tutte le agevolazioni fiscali,patrimoniali,economiche,finanziarie,assicurative e contributive private e pubbliche, previste



dalle normative internazionali dell'Unione Europea, dello Stato Italiano, di altri Stati, della Regione Siciliana, come per esempio: contributi a fondo perduto e prestiti per investimenti ed in conto esercizio, contributi sulle retribuzioni ed esenzioni, anche parziali, relativamente agli oneri previdenziali ed assicurativi antinfortunistici del personale; credito a lungo, medio e breve termine a condizioni e tassi agevolati al mercato; contributi sugli interessi; esenzioni e riduzioni di tasse e imposte, donazioni e conferimenti, a qualsiasi titolo lecito, di capitali e di beni mobili e immobili, costituzione di cauzioni, fidejussioni e garanzie varie.

3.5 L'ente del terzo settore, con deliberazione del Consiglio Direttivo, inoltre può:

3.5.1 svolgere in modo marginale e senza scopo di lucro attività produttive finalizzate al proprio autofinanziamento, nel pieno rispetto delle leggi e delle norme amministrative e fiscali all'epoca vigenti;

3.5.2 creare apposite strutture a gestione autonoma per la realizzazione dei singoli scopi sociali affidandone la conduzione a singoli consiglieri o a soci ordinari, che ne assumono la responsabilità nei confronti dell'associazione, nell'apposito regolamento, deve rimanere stabilito: -che la firma sociale e la rappresentanza legale rimane comunque attribuita al presidente o a suo delegato -che si devono tenere distinte le gestioni amministrative e contabili delle diverse attività sociali, nel rispetto delle norme vigenti, -che il bilancio dell'Associazione rimane unico e composto dalla riunione delle varie attività e gestioni.

3.6 L'Ente del terzo settore, con deliberazione dell'Assemblea o per sua delega con deliberazione del Consiglio Direttivo può emanare regolamenti interni per disciplinare il funzionamento dei suoi organi statutari, lo svolgimento dei servizi ed i rapporti con e tra i soci.

3.7 L'Ente del terzo settore può collaborare con altri Enti pubblici e privati per lo sviluppo di iniziative che rientri, direttamente o indirettamente, nei propri scopi sociali, nonché partecipare, anche come socio, ad altri Circoli o Associazioni, Organismi sotto qualsiasi forma costituiti, aventi anche parzialmente, copi analoghi e ad enti di promozione dell'Associazionismo.

3.8 In tal ultimo caso l'associazione accetta di conformarsi alle norme ed alle disposizioni statutarie dell'Ente di Promozione a cui aderisce. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

ARTICOLO 4-SOCI

4.1 Possono essere soci dell'associazione persone fisiche di sentimenti e comportamenti democratici, associazioni, circoli ed enti pubblici e privati aventi finalità e scopi compatibili con quelli dell'associazione e che ne condividono e accettano le finalità e le modalità di attuazione dello scopo sociale.

4.2 L'associazione è formata dalle seguenti categorie di soci:

4.2.1 I soci fondatori, appartengono a questa categoria tutti coloro che sono ammessi dal consiglio direttivo, con tale qualifica;

4.2.2 soci ordinari : appartengono a questa categoria tutti coloro che sono ammessi dal Consiglio Direttivo, con tale qualifica;

4.2.3 soci onorari, l'assemblea può conferire questa qualifica a coloro che abbiano particolari benemeritenze.

4.3 L'ammissione dei soci ordinari è competenza del consiglio Direttivo, ma è consentita l'ammissione a socio, con decisione del Presidente o suo delegato, salvo ratifica dello stesso Consiglio direttivo nella sua successiva seduta utile.

4.4 Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri e possono partecipare, senza limitazione alcuna e con disciplina uniforme, alla vita associativa, la loro partecipazione non può essere temporanea e per i soci di tutte le sopra citate categorie vige pari diritto di voto nelle riunioni di assemblea su tutti gli argomenti iscritti nell'ordine del giorno.

4.5 La qualifica di socio comporta la possibilità di frequentare i locali della associazione di partecipare

a tutte le attività e manifestazioni promosse dalla stessa, di utilizzarne i servizi, dietro il versamento di una quota annuale di partecipazione e di eventuali contributi, il cui ammontare deve essere determinato dal Consiglio Direttivo.

4.6 L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i soci tutti anche se assenti o dissenzienti, al rispetto delle deliberazioni adottate dai suoi organi sociali, secondo le competenze previste dallo statuto.

4.7 Il socio elegge domicilio presso la sede dell'Associazione per tutti gli effetti derivanti dalla qualità di socio e che riguardano le attività degli organi sociali.

4.8 Pertanto tutti gli avvisi di convocazione, i regolamenti, le deliberazioni e le comunicazioni affissi nella bacheca sociale e raccolti negli appositi contenitori a disposizione dei soci, per non meno di 15 giorni consecutivi, si intendono formalmente notificati ai soci.

4.9 I soci sono tenuti a fornire ogni possibile collaborazione per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

4.10 I soci di altri enti, associazioni e circoli, aderenti all'associazione possono utilizzarne i servizi, secondo le modalità stabilite dai regolamenti, se adottati o secondo il comune buon senso.

4.11 La qualità di socio si perde:

4.11.1 per dimissione presentata per iscritto al consiglio direttivo almeno 90 giorni prima dello scadere dell'anno solare.

4.11.2 per decadenza e perciò per la perdita, anche di uno solo dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

4.11.3 per esclusione causata da morosità, deliberata dal consiglio direttivo non prima di 30 giorni dal termine stabilito per il pagamento della quota annuale di partecipazione dei contributi e di quanto altro dovuto dall'Associazione.

4.11.4 per esclusione in seguito a violazione delle norme statutarie e regolamentari, per aver danneggiato o aver tentato di danneggiare moralmente o materialmente l'associazione per aver fomentato disordine e dissidi tra i soci, per non aver tenuto un comportamento morale e civile improntato alla correttezza e comunque per motivi di incompatibilità ed indegnità valutati insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.

4.12 La delibera di decadenza o di esclusione da socio è adottata dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è inappellabile.

4.13 chi perde la qualità di socio, per qualsiasi motivo non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e non può trasmettere terzi eventuali diritti sui contributi quote versate.

ARTICOLO 5-ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

5.1 Sono organi dell'Associazione:

5.1.1 l'Assemblea

5.1.2 il Consiglio Direttivo.

5.1.3 il Presidente dell'Associazione.

5.1.4 il segretario dell'Associazione.

ARTICOLO 6-L'ASSEMBLEA

6.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione. Le comunicazioni delle convocazioni sono fatte mediante avvisi esposti in bacheca presso la sede sociale e negli altri locali dove si svolge l'attività sociale, oppure con convocazione postale inviata al domicilio dei soci, oppure con altri mezzi, almeno quindici giorni prima della data fissata e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea.

6.2 L'assemblea si riunisce anche il luogo diverso da quello della sede sociale, almeno una volta all'anno di norma entro 30 aprile e in caso di modifiche statutarie e di scioglimento e per il rinnovo delle cariche sociali, quando occorre.

6.3 La data e/o l'ora della seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso di



convocazione della prima

6.4 L'Assemblea si svolge in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti dei soci partecipanti.

In caso di parità di voti prevale la proposta che raccoglie il consenso della Presidente dell'assemblea,

6.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine dal Vice presidente, dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo, dal socio ordinario più anziano di età.

6.6 Il Presidente dell'Assemblea, all'inizio della riunione e in caso di assenza del Segretario dell'Associazione, nomina un segretario verbalizzante, anche tra i non soci, il quale redige il relativo verbale delle deliberazioni dell'Assemblea.

6.7 L'assemblea vota normalmente per alzata di mano, ma per decisione del Presidente, oppure per decisione dei 2/3 dei soci partecipanti, la votazione può avere luogo con modalità diversa.

6.8 Il socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare con delega scritta.

6.9 Ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

6.10 Hanno diritto di voto deliberativo in Assemblea e di elettorato attivo e passivo tutti i soci, purché in regola con i pagamenti dovuti.

6.11 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione anche su richiesta scritta, motivata e comprendente l'ordine del giorno da trattare, avanzata da almeno 1/3 dei soci in regola con i pagamenti.

6.12 sono compiti dell'Assemblea:

a) l'approvazione del rendiconto economico e finanziario della gestione annuale predisposto dal Consiglio Direttivo.

b) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero e di eventuali compensi e/o gettoni di presenza.

c) l'adozione dei regolamenti che, stabilite le direttive generali, può anche delegare al Consiglio Direttivo

d) lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

6.13 L'Assemblea inoltre, può dare indicazioni di ordine generale al Consiglio Direttivo sull'attività da svolgere.

6.14 L'Assemblea, con l'eccezione dei casi indicati nei successivi punti 6.15 e 6.16 è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci partecipanti; la seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno oppure in un giorno successivo alla prima convocazione.

6.15 La seduta dell'Assemblea convocata per procedere allo scioglimento dell'associazione alla nomina di uno o più liquidatori è valida se vi partecipa la maggioranza assoluta dei soci, dopo due sedute andate deserte, convocate a distanza di almeno 30 (trenta) giorni, la seduta, convocata per la terza volta, è valida qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

6.16 La seduta dell'Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali è valida se vi partecipa la maggioranza dei soci, nel caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza, il consiglio direttivo rimane in carica per l'anno successivo.

6.17 Le deliberazioni, comunque, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci partecipanti.

6.18 Con apposito regolamento possono essere stabilite ulteriori modalità di svolgimento dell'Assemblea e l'espressione del voto dei soci per corrispondenza.

ARTICOLO 7-CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1 Il Consiglio Direttivo è composto di un numero compreso tra sette e dodici membri, eletti dall'Assemblea tra i soci in regola con i pagamenti, che ne determina il numero.

I Consiglieri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. I Consiglieri eleggono tra loro il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente ed eventualmente il Segretario.

7.2 il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda la metà dei Consiglieri in carica, le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

7.3 le deliberazioni del Consiglio Direttivo, salvi i casi in cui lo statuto preveda maggioranze diverse, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

7.4 In caso di parità di voti prevale la proposta che raccoglie il consenso del Presidente dell'Associazione.

7.5 Alla convocazione provvede il Presidente dell'Associazione, a mezzo avviso affisso presso la sede sociale con lettera spedita almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in caso di urgenza con altro mezzo spedito o trasmesso due giorni prima dell'adunanza.

7.6 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione, esso può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino negli scopi sociali e che riguardino l'Associazione, fatta eccezione solo per quelli i quali lo statuto preveda l'esclusiva competenza di Assemblea.

7.7 Pertanto, sono compiti del Consiglio Direttivo, a titolo puramente esemplificativo anche di quelli di:

7.7.1 predisporre il rendiconto economico e finanziario della gestione annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

7.7.2 formulare proposte di modifiche statutarie, regolamenti, programmi, relazioni sull'attività da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

7.7.3 adottare i regolamenti, per i quali ha ricevuto delega dell'Assemblea e sulla base delle sue direttive generali.

7.7.4 nominare il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario dell'Associazione.

7.7.5 istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, circoli, club, succursali, agenzie e dipendenze di ogni genere, in Italia ed all'estero.

7.7.6 nominare procuratori alle liti.

7.7.7 deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie.

7.7.8 conferire poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

7.7.9 accendere o estinguere rapporti di c/c bancario anche allo scoperto ed in eccedenza ed autorizzare ogni operazione bancaria e/o finanziaria.

7.7.10 stabilire la misura e le modalità di pagamento della quota annuale di partecipazione, dei contributi e di quanto altro dovuto dai soci.

7.8 Il Consiglio direttivo, può, tra l'altro delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei suoi membri o soci, nominare direttori e comitati di studio anche tra estranei, stabilendo competenze, mansioni ed eventuali compensi.

7.9 L'attività del Consiglio Direttivo può essere regolamentata con delibera adottata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ARTICOLO 8-PRESIDENTE

8.1 Il Presidente dell'Associazione ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi, e nella sua persona, l'Associazione può stare in giudizio, egli convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne sottoscrive i relativi verbali, esegue o provvede a fare eseguire le relative deliberazioni, assicura lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

8.2 Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, decide sull'adesione ad enti di promozione e ne cura i rapporti.

8.3 Il Vicepresidente, se eletto, sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza e di suo impedimento, con tutti i suoi poteri ed attribuzioni, nessuno escluso, inoltre collabora con il Presidente nell'attività

sociale.



ARTICOLO 9- SEGRETARIO

9.1 Il Segretario, provvede alla redazione dei verbali delle sedute degli organi sociali ed alla tenuta dei libri sociali, allo stesso possono essere affidati dal Consiglio Direttivo altri incarichi operativi nella conduzione dell'Associazione.

ARTICOLO 10-FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

10.1 Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione sono coperte dalle seguenti categorie di entrate:

10.1.1 quote annuali di associazione, contributi occasionali o "una tantum" e contributi volontari dei soci.

10.1.2 contributi per prestazione di servizi specifici e per qualsiasi attività associativa individuale o collettiva.

10.1.3 contributi concessi da qualunque ente pubblico o privato, a qualsiasi titolo come ad esempio: in conto capitale, in conto interessi, in conto spese di gestione, in conto retribuzioni, nonché sovvenzioni, elargizioni da chiunque lecitamente concessi.

10.2 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

10.3 Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario da compilarsi con criteri di oculata prudenza o di un vero e proprio bilancio consuntivo nel rispetto delle norme del codice civile e fiscali, qualora prescritto in relazione ad agevolazioni ottenute.

10.4 Gli eventuali utili o avanzi di gestione, non possono essere distribuiti tra i soci, sotto qualunque forma, né durante la vita né all'atto della liquidazione dell'associazione, ma devono essere destinati a fondi di riserva indivisibili oppure devono essere destinati direttamente ad incrementare il Patrimonio sociale.

10.5 Il patrimonio sociale residuo, risultante del Rendiconto finale di liquidazione, deve essere destinato in conformità a quanto stabilito nel successivo punto 14.2.

ARTICOLO 11-QUOTE ANNUALI

11.1 Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta per l'anno in cui inizia l'attività ed entro la fine dell'anno precedente, stabilisce l'ammontare delle quote annuali di associazione per tutte le categorie di soci.

11.2 I contributi associativi sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

ARTICOLO 12 -FINANZIAMENTO DEI SOCI

12.1 L'associazione può provvedere, presso i soci, all'acquisizione di fondi, con obbligo di rimborso, nei limiti e con le modalità stabilite dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e dalla Banca d'Italia e/o dai competenti Organismi Europei.

ARTICOLO 13- NORME DI PUBBLICITÀ

13.1 Lo Statuto, i regolamenti vigenti e l'ultimo bilancio approvato, nonché le delibere adottate dagli organi sociali nel corrente anno sociale vengono raccolti in apposito contenitore e messi a

disposizione dei soci, nei locali sociali.

13.2 Con le stesse modalità viene messa a disposizione dei soci, la proposta di bilancio da sottoporre all'esame dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima dalla data della sua prima convocazione.

ARTICOLO 14-SCIoglimento

14.1 Nel caso di cessazione dell'attività, qualunque ne sia la causa, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

14.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, tutto il Patrimonio sociale residuo, dopo aver sentito il parere di organismi di controllo che dovesse essere prescritto dalla Legge, deve essere devoluto, dal Consiglio Direttivo, ad Associazioni con finalità analoghe.

ARTICOLO 15-RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE

15.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile nonché alle norme delle leggi speciali che regolano le associazioni e gli enti "non profit", nonché le materie oggetto degli scopi sociali che l'Associazione concretamente persegue, in quanto applicabili.

ARTICOLO 16-NORMA FINALE

16.1 Al Consiglio Direttivo è attribuito il potere esclusivo di apportare al presente statuto tutte le modifiche ed integrazioni che dovessero essere richieste per l'adesione ad Enti di Promozione ed altri organismi di genere.

INTEGRAZIONI

Integrazione Statutaria per Adeguamento al D.Lgs. 117/2017

L'Ente è privo di scopo di lucro e persegue esclusive finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 117/2017

Le attività sono svolte in favore di associati, di terzi o di beneficiari, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del CTS.

- Patrimonio e Vincoli di Destinazione

Il patrimonio dell'Ente, ivi comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è vincolato e destinato allo svolgimento dell'attività statutaria per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come prescritto dall'art. 8, comma 1, del CTS.

È fatto espresso divieto della distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente. Tale divieto si applica a fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori e a qualsiasi componente degli organi sociali, ed opera anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, del CTS.

- Scioglimento e Devolution del Patrimonio Residuo

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Ente, il patrimonio residuo, accertato il

soddisfacimento di tutti i debiti sociali, dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni che saranno deliberate dall'assemblea o dall'organo sociale competente. In mancanza di tali deliberazioni, la devoluzione avverrà a favore della Fondazione Italia Sociale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del CTS.

- Obblighi Contabili e di Bilancio

L'Ente è tenuto alla corretta tenuta delle scritture contabili e alla redazione del bilancio, nel rispetto dei principi e delle modalità definite dall'art. 13 del CTS.

- Libri Sociali

L'Ente è tenuto alla tenuta dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del CTS.

Letto firmato e sottoscritto

Maurizio Lotti
Piero R.

Carlo C.

Roberto M.

Giulio P.

Luigi L.

Giuseppe S.

Martina Iulianello

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Messina
Ufficio Territoriale di Giardini-Naxos

Allegato n. 1
All'atto registrato il 27/12/2025
Al n. 273



Direttore dell'Ufficio Territoriale di Giardini-Naxos
Enrico Maria Tecce
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valeria Frangello

Provvedimento di delega n. 5202 del 24.12.2025